SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1714)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(LAGORIO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

e col Ministro per gli Affari Regionali

(VIZZINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 1986

Modifica dell'articolo 14 della legge-quadro per il turismo 17 maggio 1983, n. 217, in materia di ripartizione dei fondi

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 17 maggio 1983, n. 217, recante norme di principio per le Regioni in materia di turismo e interventi per il potenziamento e la riqualificazione dell'offerta turistica, prevede all'articolo 13 che, come finanziamento aggiuntivo dello Stato, « ai fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, con specifico riferimento alle aree del Mezzogiorno e delle zone interne e montane, nonchè per favorire l'ammodernamento e la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti e dei servizi turistici e dei centri di vacanza, ivi compresi quelli del turismo nautico, congressuale e termale, lo Stato conferisce alle Regioni ed alle Provincie autonome di Trento e Bolzano contributi ripartiti secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 14 ».

Per il triennio 1983-1985 il conferimento aggiuntivo statale è stato fissato in complessivi 300 miliardi dei quali 50 miliardi per il 1983, come stabilito dal penultimo comma dell'articolo 13 citato, e 125 miliardi per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985 come stabilito dalle leggi finanziarie per i

detti anni in relazione alla previsione dell'ultimo comma dell'articolo 13 in parola.

In considerazione della rilevanza del settore turistico, nel quadro di una politica di incentivazione e sostegno alle varie attività del settore medesimo, esauriti i fondi della legge-quadro, lo Stato ha deciso di mantenere anche nel prossimo triennio il finanziamento aggiuntivo, elevandolo.

Infatti nell'articolo 11, comma 24, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria), è contemplata la previsione di 530 miliardi così ripartiti: 130 miliardi per l'esercizio finanziario 1986 e 200 miliardi per ciascuno dei due esercizi finanziari 1987 e 1988

I fondi statali sono stati sin qui ripartiti fra le Regioni in base ai criteri dell'articolo 14 della legge-quadro n. 217 del 1983.

Detto articolo prevede che « il 70 per cento delle risorse di cui al precedente articolo 13 è ripartito annualmente, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 2, tra le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano secondo i seguenti criteri: un terzo in base alla popolazione residente, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento; un terzo in base alla superficie del teritorio ed un terzo in base agli indici di utilizzazione del patrimonio ricettivo regionale ».

Lo stesso articolo 14 al secondo comma prevede che « il rimanente 30 per cento è ripartito, con gli stessi criteri, tra le Regioni che comprendono nel proprio territorio le aree del Mezzogiorno, come indicate dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 ».

L'esperienza maturata nel triennio 1983-1985 ha messo in evidenza che i tre criteri previsti dalla legge-quadro per la ripartizione tra le Regioni e le Provincie autonome delle risorse finanziarie dello Stato (popolazione, superficie territoriale e patrimonio ricettivo) fotografano la situazione esistente e non favoriscono interventi mirati a particolari finalità incentivanti per superare carenze di strutture o di servizi in alcuni particolari settori nei quali invece è stato già evidenziato il perdurare di deficienze a livello regionale o interregionale.

È emersa pertanto l'esigenza di utilizzare una parte almeno delle risorse statali assegnate alle Regioni e Provincie autonome a favore della realizzazione di progetti finalizzati regionali o interregionali.

Tale esigenza è stata illustrata dal Ministro del turismo alle Regioni italiane nella seduta del 25 settembre 1985 della Conferenza Stato-Regioni (istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 2 novembre 1983) e successivamente nella seduta del 24 ottobre 1985 del Comitato di coordinamento per la programmazione turistica (articolo 2 della citata legge-quadro).

L'esigenza di cui sopra è stata altresì illustrata alla Commissione industria del Senato e alla Commissione interni della Camera in occasione del dibattito sulla legge finanziaria e sul bilancio dello Stato per il 1986 (ottobre-dicembre 1985).

A seguito di tali riunioni e tenuto conto dei rilievi e delle osservazioni mosse dalle Regioni si è proceduto alla stesura del presente disegno di legge di modifica dell'articolo 14 della legge-quadro.

La norma proposta si muove nella direttiva di rendere esplicita la finalizzazione di una parte dei fondi verso obiettivi preventivamente individuati.

Si tratta in sostanza di orientare i fondi della legge-quadro sul turismo verso due direzioni, una di intervento ordinario (quella attualmente seguita), l'altra di intervento straordinario (quella appunto dei « progetti finalizzati »).

Le risorse statali a favore dell'intervento ordinario (70 per cento dell'ammontare complessivo) consentono alle Regioni e alle Provincie autonome di conoscere preventivamente e tempestivamente e di utilizzare le disponibilità finanziarie integrative per gli interventi di politica turistica nel triennio.

Le risorse statali a favore dell'intervento straordinario (30 per cento dell'ammontare complessivo) consentono alle Regioni e alle Provincie autonome il finanziamento e la realizzazione di progetti specifici finalizzati verso obiettivi decisi dalle Regioni stesse e

che accentuino la dinamizzazione delle situazioni.

L'idea di intervenire nel settore attraverso il sistema di progetti finalizzati è da ritenere possa anche contribuire a fare affluire in prospettiva al settore turistico maggiori finanziamenti statali. È evidente infatti che di fronte ad un vasto programma di progetti finalizzati, predisposti dalle Regioni e dalle Provincie autonome, più persuasiva diverrà la richiesta di ulteriori fondi statali nel settore, considerata la particolare produttività dell'investimento.

I progetti sono esaminati dal Comitato di coordinamento per la programmazione turistica che ai sensi dell'articolo 2 ha competenza in ordine alla indicazione delle finalità prioritarie di utilizzo dei finanziamenti e su suo parere il Ministro assegna alle Regioni e alle Provincie autonome i fondi relativi ai progetti.

Il decreto previsto dall'ultimo comma della norma proposta avrà tra l'altro la funzione di individuare concretamente le modalità di presentazione dei progetti e i termini per la loro realizzazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I primi due commi dell'articolo 14 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono sostituiti dai seguenti:

« Delle risorse di cui al precedente articolo 13 il 70 per cento è ripartito annualmente, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 2, fra le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in base alle seguenti percentuali e criteri:

a) il 70 per cento, per un terzo in base alla popolazione residente quale risulta dai dati dell'ultimo censimento, per un terzo in base alla superficie del territorio e per un terzo in base agli indici di utilizzazione del patrimonio ricettivo regionale;

b) il 30 per cento, con gli stessi criteri tra le Regioni che comprendono nel proprio territorio le aree del Mezzogiorno, come indicate dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Il rimanente 30 per cento delle medesime risorse è assegnato alle Regioni e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano per il finanziamento di progetti organici predisposti dalle Regioni o Provincie autonome, sin-

golarmente oppure d'intesa fra di loro, allo scopo di realizzare o potenziare le infrastrutture e gli impianti complementari direttamente connessi allo sviluppo del turismo anche negli aspetti relativi all'offerta di servizi integrati, nonchè alla costruzione, ampliamento od ammodernamento di strutture ricettive per il turismo giovanile.

I progetti delle Regioni e delle Provincie autonome sono esaminati dal Comitato di coordinamento per la programmazione turistica e, su parere di questo, il Ministro del turismo e dello spettacolo assegna alle Regioni e alle Provincie autonome i fondi relativi al finanziamento dei progetti.

Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo saranno dettate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione relative all'individuazione delle modalità di presentazione dei progetti e dei termini di realizzazione degli stessi ».